

La normativa nell'ambito degli appalti pubblici, del mondo del lavoro e della sicurezza sui luoghi di lavoro, ha subito negli ultimi otto anni una evoluzione tale da necessitare una attenta valutazione da parte dei sindacati da un lato, in quanto portatori di interessi generali e legittimi, e dei lavoratori tutti dall'altro, sulla base della personale sicurezza e tutela sui posti di lavoro.

Questo documento vuole avviare un ampio dibattito partendo da indicazioni *spot* sull'applicazione delle misure di prevenzione e sul rispetto delle norme da parte delle aziende che operano nel settore della igiene urbana, creando così un *feedback* che vede i lavoratori parte attiva della verifica: ci aspettiamo commenti, proposte e, anche, esempi di buona gestione delle aziende nelle quali operate.

#### **A – I riferimenti normativi**

- ❖ D.Lgs. n. 276/03, art. 29, modificato dal D.Lgs. n. 251/2004, art. 6 (Legge Biagi)
- ❖ Legge 248/06, art. 35
- ❖ D. Lgs. n. 163/06 e ss.mm.ii. (Codice degli appalti)
- ❖ Legge 123/07 (Delega al Governo per emanare il testo unico sulla sicurezza)
- ❖ Determinazione n. 3 del 5 marzo 2008 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici – “Sicurezza nell'esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture. Predisposizione del documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI) e determinazione dei costi della sicurezza” (in G.U. n. 64 del 15.03.2008)
- ❖ Conferenza Stato-Regioni 20 marzo 2008 – “Linee guida per la stima dei costi della sicurezza nei contratti pubblici di forniture o servizi”
- ❖ D.Lgs. n. 81/08, modificato e integrato dal D.Lgs. n. 106/09 (Testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro)

La corretta e coordinata applicazione di queste norme, unitamente alla redazione del DUVRI in fase di istruzione della gara d'appalto (art. 26, 3. comma, del D.Lgs. n. 81/08), consente di attuare le misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro, da incidenti sull'attività lavorativa, di coordinare gli interventi di prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori.

#### **B – L'importanza della valutazione dei rischi**

La valutazione dei rischi cui sono esposti i lavoratori richiede l'analisi dei luoghi di lavoro e delle situazioni in cui essi vengono a trovarsi nello svolgimento delle attività, ed è finalizzata all'individuazione e all'attuazione di misure di prevenzione. Essa è pertanto legata sia al tipo di attività lavorativa svolta, sia a situazioni determinate da sistemi quali: l'ambiente di lavoro, strutture ed attrezzature utilizzate, materiali e prodotti coinvolti.

L'obbligo di cooperazione fra azienda e lavoratore è esteso all'attuazione di tutte quelle misure rivolte ad eliminare i pericoli che, per effetto dell'esecuzione delle opere o dei servizi appaltati, vanno ad incidere sui dipendenti.

Le aziende devono valutare i rischi (art. 17, 1. comma, del D.Lgs. n. 81/08) in base alla scelta delle attrezzature di lavoro, delle sostanze e dei preparati chimici impiegati. Nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, inclusi quelli collegati allo stress lavoro-correlato, alle lavoratrici in stato di gravidanza e, più in generale, quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi.

La valutazione, e il documento di cui all'art. 17, comma 1, lett. a), vanno elaborati dal datore di lavoro in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

La valutazione e il documento devono essere rielaborati in occasione di modifiche del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e della sicurezza dei lavoratori, o a seguito di infortuni significati, o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale elaborazione, le misure di prevenzione devono essere aggiornate.

## C – I rischi da interferenza

La individuazione dei rischi da interferenza si compone essenzialmente di due fasi:

- definizione delle aree interessate, individuazione dei soggetti interferenti e l'esplicitazione dei rischi che potrebbero essere generati dalle interferenze di più lavorazioni contemporanee;
- acquisizione delle informazioni sulle attività che dovranno essere svolte dall'impresa e il recepimento del documento di valutazione dei rischi specifici, in modo da individuare eventuali attrezzature o sostanze pericolose impiegate, o particolari lavorazioni che potrebbero generare pericoli in caso di interferenza con altre lavorazioni.

Le aree entro cui individuare i rischi da interferenza possono essere così raggruppate:

- raccolta/conferimento rifiuti con accesso all'interno area (utenze e centri di raccolta, impianti di recupero/smaltimento) diverse dal suolo pubblico;
- attività di comunicazione ambientale in aree pubbliche e private;
- raccolta rifiuti senza accesso all'interno di un'area diversa dal suolo pubblico;
- spazzamento delle strade (meccanico e manuale).

Più specificatamente, sono certamente da considerarsi interferenze:

- L'accesso ai centri di raccolta e/o agli impianti di smaltimento / recupero dell'appaltatore per il conferimento di rifiuti raccolti su tutto il territorio di competenza da altre imprese:
  - raccolta dei rifiuti provenienti dallo sfalcio e taglio erba;
  - pulizia stradale e successivo conferimento dei rifiuti originati dalla spazzamento stradale;
  - pulizia manuale e successivo conferimento di rifiuti abbandonati rinvenuti sul territorio.
- L'accesso alle aree pertinenziali di alcune proprietà pubbliche e non per il ritiro delle varie frazioni di rifiuto e per le attività di spazzamento.
- L'accesso alle aree pertinenziali di alcune proprietà pubbliche e non per attività di comunicazione ambientale.
- I rischi da investimento (consistenti nella possibilità di impatto dei mezzi utilizzati in servizio nelle aree oggetto di intervento). In questo caso va previsto l'utilizzo di indumenti ad alta visibilità; in caso di presenza di cancelli elettronici, il perfetto funzionamento degli apparati di apertura, con la prerogativa che il mezzo è tenuto a percorrere il minimo tratto per raggiungere il luogo di stazionamento dei contenitori. In merito all'attività di raccolta all'interno dei Centri di raccolta, il rischio in questione deve essere ridotto attraverso uno sfasamento temporale degli orari di accesso del pubblico e dei mezzi.
- I rischi da emissione di fumi e di gas.
- I rischi da presenza di impianti elettrici (gli impianti elettrici devono essere a norma e regolarmente mantenuti; in caso di presenza di cavi scoperti o di impianti evidentemente deteriorati, a tutti gli addetti non è consentito avvicinarsi o svolgere interventi di qualsiasi genere).
- I rischi da scivolamento ed inciampo (esclusivo utilizzo di scarpe antinfortunistiche).
- I rischi da presenza di dispositivi di prevenzione e protezione (tali dispositivi: mezzi di estinzione quali idranti, estintori, ecc.; vie di fuga; uscite di emergenza; segnaletica di sicurezza; dispositivi di emergenza e quadri elettrici o impianti in generale, devono essere altamente utilizzabili e non creare ingombro).
- I rischi da intralcio delle vie di accessibilità (devono essere sempre garantiti gli accessi dei mezzi di emergenza e di soccorso da e verso i fabbricati dell'impresa).
- I rischi di incendio ed esplosione (non è consentito fumare, usare fiamme libere o utilizzare attrezzi che producano scintille in nessun punto delle aree oggetto di intervento).
- I rischi di caduta accidentale di rifiuti durante la movimentazione.
- I rischi da rinvenimento di amianto (in caso di ritrovamenti di materiale contaminato, vanno sospese tutte le attività, e bisogna avvisare il responsabile della sede presso cui stanno avvenendo le attività).
- I rischi da radiazione solare ultravioletta.

- I rischi da annegamento accidentale, in caso di operazioni svolte in presenza di corsi o bacini d'acqua, prevedendo mezzi per la rapida evacuazione, un programma di pronto intervento per il salvataggio delle persone sorprese da irruzioni o cadute in acqua, e le attrezzature necessarie quali giubbotti insommergibili.
- I rischi da allergeni o da inalazione di polvere e infezioni, con utilizzo di indumenti da lavoro e dpi appropriati (guanti, maschere, occhiali, ecc.) e di adeguati facciali filtranti durante l'esecuzione di operazioni ad elevata polverosità; la predisposizione di idonee procedure di lavoro per il lavaggio e la disinfezione della strumentazione e degli indumenti di lavoro; la sorveglianza sanitaria degli esposti.
- I rischi da urti, colpi, impatti e compressioni (utensili, attrezzi e apparecchi per l'impiego manuale devono essere tenuti in buono stato di conservazione ed efficienza e, quando non utilizzati, tenuti in stato di equilibrio stabile, senza ingombrare luoghi di passaggio o di lavoro).
- I rischi da lavorazioni notturne (in caso di lavorazioni durante le ore serali o notturne, o in caso di giornate di scarsa visibilità, occorre prevedere un sistema di illuminazione artificiale che consenta di realizzare in sicurezza i lavori. L'illuminazione dovrà essere realizzata in base alle disposizioni vigenti, e dovrà avere un grado di protezione almeno IP55, e le relative segnalazioni luminose in corrispondenza delle strade soggette a traffico tale da prevenire e proteggere dal rischio di investimento).

#### **D – Le misure di prevenzione, riduzione e protezione dai rischi**

Misure idonee alla prevenzione, riduzione e protezione dai rischi sono:

- Riunione periodica in azienda e sopralluoghi periodici da parte del responsabile della sicurezza aziendale e dei lavoratori.
- Consegna del documento di valutazione dei rischi e delle misure di prevenzione e protezione adottate; comunicazione delle misure di emergenza adottate.
- Formazione periodica degli operatori.
- Interventi finalizzati e richiesti per lo sfasamento spaziale e temporale delle lavorazioni interferenti (conferimento in impianti di smaltimento e/o recupero; attività di pulizia e raccolta in scuole ed altri luoghi pubblici).
- Segnalatori acustici e luminosi sui mezzi di carico e scarico.
- Mezzi di protezione personale.
- Presa visione preventiva all'inizio dei lavori su strade dove si svolgerà la raccolta.
- Gli addetti a lavorazioni a rischio biologico devono: essere sottoposti a sorveglianza sanitaria; pulire convenientemente il mezzo curando gli organi di comando. In caso di contatto con sostanza del tipo in esame, l'utilizzo di prodotti specifici indicati per la pulizia e, nei casi gravi, sottoporsi alle cure mediche.
- La postura, con particolare attenzione alla movimentazione manuale dei carichi, che può costituire un rischio, tra l'altro dorso-lombare, nei seguenti casi: carico troppo pesante (oltre i 30 kg.), ingombrante o difficile da afferrare, in equilibrio instabile o collocato in una posizione tale per cui deve essere maneggiato ad una certa distanza dal tronco oppure che, per la sua particolare struttura esterna o consistenza, può comportare lesioni per il lavoratore in particolari casi d'urto.